

Condizioni di Fornitura

Consegna, Collaudo e Manutenzione di apparecchiature biomediche in comodato d'uso/service

1 CONSEGNA E COLLAUDO

La strumentazione fornita dovrà essere nuova di fabbrica e dovrà essere offerto il modello più recente presente sul mercato, prodotto dalle Società partecipanti.

La fornitura deve comprendere:

- trasporto, installazione e messa in funzione dell'apparecchiatura presso la sede di utilizzo, le spese di imballo nonché le spese per il ritiro al termine del contratto; l'installazione e la messa in funzione dell'apparecchiatura avverrà a cura del fornitore, nel pieno rispetto della vigente normativa;
- collegamento all'alimentazione elettrica, agli impianti meccanici esistenti ed alla rete LAN;
- manutenzione preventiva e correttiva SW e HW; ogni tipo di intervento manutentivo sull'apparecchiatura dovrà essere effettuato esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato. Il servizio di manutenzione dovrà essere del tipo “full-risk”: deve comprendere tutte le visite di manutenzione preventiva e di manutenzione correttiva necessarie al mantenimento in perfetta efficienza dell'apparecchiatura offerta secondo tutte le norme di sicurezza e funzionalità vigenti. Saranno a carico della Società aggiudicataria i consumi di materiali imputabili a malfunzionamento dell'apparecchiatura, nonché quelli relativi alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento;
- aggiornamento di sicurezza previsti dal Fabbrikante;
- tutti gli interventi di upgrade tecnologico (hardware e/o software) relativi alle apparecchiature biomediche dovranno essere concordati **almeno 15 gg prima** con l'U.O.C. Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA (a mezzo email agli indirizzi: **sistemainformativo.aou@unina.it** ed **collaudingegneriaclinica.aou@unina.it**);
- corso di formazione per il personale addetto. Il fornitore si impegna ad istruire il personale utilizzatore dell'A.O.U. relativamente all'aspetto clinico, della sicurezza e relativo alla manutenzione ordinaria dell'apparecchiatura;
- disponibilità a fornire i manuali d'uso in lingua italiana ed i manuali per la manutenzione in lingua italiana e/o inglese.

Sono altresì a carico della Società aggiudicataria, oltre all'installazione, le spese di imballo, trasporto, nonché le spese per il ritiro al termine del contratto.

La Società aggiudicataria dovrà fornire su CD ROM non riscrivibile le copie conformi delle certificazioni di conformità CE DM, i listini prezzi vigenti dei reagenti e delle apparecchiature offerte e dei relativi accessori, le schede dei reagenti, calibratori, controlli di qualità e il piano di manutenzione delle apparecchiature.

1.1 CONSEGNA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA E RELATIVI ACCESSORI

La consegna dell'apparecchiatura dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali a partire dalla data di ricezione dell'ordine NSO/Contratto.

La consegna dell'apparecchiatura, completa dei relativi accessori, si intende porto franco fino alla sua completa installazione, ivi compreso l'allacciamento alle fonti di alimentazioni presso il reparto destinatario. L'apparecchiatura consegnata deve essere nuova di fabbrica, di prima installazione, di ultima generazione e pronta all'uso. Si precisa che con la dicitura “di ultima generazione” si intende che l'apparecchiatura e i relativi accessori offerti devono corrispondere all'ultimo modello e all'ultima versione immessa in commercio dal fabbricante; l'anno di fabbricazione dei prodotti offerti deve, comunque, non essere antecedente all'anno precedente a quello di aggiudicazione.

La consegna deve essere comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera “chiavi in mano” e asporto dell'imballaggio, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna delle apparecchiature a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, concordando preventivamente la stessa con U.O.C. Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA e con la U.O. di destinazione, con i quali stabilire tempi e modalità di installazione, collaudo e formazione del personale utilizzatore, avendo cura di indicarne eventuali requisiti particolari per la movimentazione e l'immagazzinamento temporaneo.

L'avvenuta consegna dei beni è attestata dal Documento di Trasporto firmato dal Responsabile della U.O. di destinazione (o suo delegato).

Eventuali opere di adeguamento murario e/o impiantistico necessarie alla installazione dei beni sono da intendersi a carico della Amministrazione appaltante e il tempo necessario al loro espletamento non sarà conteggiato nella determinazione dei tempi contrattuali di installazione.

In applicazione delle direttive AgID per la PA ed alle normative europee e nazionali in materia di Privacy, si specifica quanto segue:

- la società è tenuta a sottoscrivere la nomina al Responsabile del trattamento dati;
- in caso di attivazione di un servizio di teleassistenza, la società aggiudicataria della fornitura dovrà trasmettere all'AOU Federico II il modulo compilato della **“Richiesta di Accesso Sicuro Autorizzato (VPN) al Sistema Informativo Aziendale”** (previa richiesta a mezzo email a: sistemainformativo.aou@unina.it).

1.2 COLLAUDO DELLA APPARECCHIATURA

L'A.O.U. procederà, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, alla verifica di conformità (anche detta “collaudo” o “collaudo tecnico-amministrativo”) dell'apparecchiatura fornita, al fine di certificare la corrispondenza con quanto richiesto in fase di gara e quanto dichiarato in sede di offerta.

Salvo diverso accordo con l'Amministrazione, la verifica di conformità dell'apparecchiatura dovrà essere effettuata entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla consegna, di concerto con il Direttore della U.O. di destinazione e/o loro delegati e con il Direttore dell'UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA (e-mail collaudingegneriaclinica.aou@unina.it) che dovrà essere contattata preventivamente per concordare la prima data utile per effettuare la suddetta verifica.

La Società aggiudicataria, almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la verifica di conformità, dovrà inoltrare al Direttore dell'UOC Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA, a mezzo e-mail (collaudingegneriaclinica.aou@unina.it), la seguente documentazione:

- copia conforme dei certificati di conformità alle vigenti normative;
- n. 1 manuale d'uso in lingua italiana;
- n. 1 manuale di service, comprensivo di chiavi hardware e software eventualmente previste dal sistema o sue parti;
- calendario, relativo al periodo contrattuale, delle visite di manutenzione programmata, delle verifiche di sicurezza elettrica e dei controlli funzionali e check-list utilizzata durante le visite di manutenzione programmata sul bene e relativi accessori;
- materiale didattico del corso di formazione ed addestramento, ove previsto.

La consegna di tale documentazione è requisito essenziale per il superamento della verifica di conformità del bene. Il Fornitore dovrà eseguire in loco, a proprio carico, le verifiche di sicurezza elettrica e presentare certificato di ultima taratura del tester utilizzato per l'esecuzione delle verifiche; dovrà, inoltre, rendere disponibili tutti gli eventuali dispositivi/attrezzature/kit/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora si rendesse necessario evitare il blocco delle attività clinico-assistenziali, di disporre le operazioni di consegna, installazione e collaudo anche in orari extra-lavorativi. Tali attività potranno pertanto essere programmate nelle fasce pomeridiane o nella giornata di sabato, al fine di garantire la continuità del servizio sanitario

Le apparecchiature sono da considerarsi collaudate con esito positivo quando tutti i loro componenti sono collaudati con esito positivo. Al termine delle suddette operazioni sarà redatto un apposito “Verbale di collaudo”, firmato dall'Amministrazione Contraente e controfirmato dal Fornitore.

In caso di collaudo positivo, le apparecchiature saranno considerate a tutti gli effetti idonee ed operative e la data del verbale sarà considerata quale “Data di accettazione delle apparecchiature”, anche con riferimento all’avvio del periodo di garanzia. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano accertati in seguito. Le prove di collaudo devono concludersi entro 5 (cinque) giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con l’Amministrazione Contraente. Se entro i termini previsti le apparecchiature non superano le prove di collaudo (esito negativo), il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature risultate non idonee e provvedere alla relativa sostituzione entro 15 giorni solari. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione delle apparecchiature nei termini indicati e/o in caso di successivo secondo collaudo con esito negativo, resta salvo il diritto da parte dell’Amministrazione di rescindere il contratto per l’intera fornitura e richiedere il risarcimento del danno.

In sede di collaudo dovrà essere costituito il “fascicolo macchina” delle apparecchiature contenente tutta la documentazione prevista da fornire a cura dell’Aggiudicatario.

L’Amministrazione ha l’obbligo di non utilizzare per uso clinico le apparecchiature installate prima della conclusione positiva delle operazioni di collaudo. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo sono da considerarsi a carico del Fornitore.

2 SERVIZI

2.1 SERVIZIO DI FORMAZIONE

Il servizio di formazione dovrà prevedere almeno n. 03 (tre) giornate di formazione ed addestramento per U.O. di installazione.

La Ditta concorrente dovrà indicare dettagliatamente nell’offerta tecnica (*Relazione sul servizio di formazione*) le modalità di esecuzione del servizio di formazione, che dovrà ricomprendere in particolare:

- personale specialista (“specialist”) che istruisca e affianchi il personale utilizzatore fino al raggiungimento della completa autonomia nell’utilizzo dell’apparecchiatura;
- cronoprogramma delle attività di formazione e dei relativi argomenti;
- eventuali ulteriori corsi di formazione e addestramento previsti in presenza, presso centri di formazione regionali, nazionali o esteri, o in modalità on-line.

L’istruzione del personale sull’utilizzo delle apparecchiature dovrà includere, in via esemplificativa e non esaustiva:

- l’utilizzo dell’apparecchiatura, dei suoi dispositivi, compresi i software in ogni loro funzione, anche con affiancamento durante l’uso clinico;
- le procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;
- le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal Fabbrikante per l’utilizzatore;
- modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi.

2.2 SERVIZIO DI GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK

2.2.1 MODALITÀ E CONDIZIONI DI ASSISTENZA

È incluso nel prezzo aggiudicato il servizio di garanzia ed assistenza tecnica “full risk” dell’apparecchiatura e di ogni suo dispositivo per tutta la durata del service.

Il servizio deve comprendere:

- la manutenzione preventiva (programmata);
- la manutenzione correttiva;
- la fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie al corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature. In particolare il contratto dovrà coprire la riparazione e/o sostituzione, senza nulla escluso, di tutte le parti di ricambio e di tutto il necessario al perfetto funzionamento delle apparecchiature fornite.

La durata del servizio di garanzia ed assistenza tecnica “full risk” potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo

contraente, ai sensi dell'art. 120, co. 11, del Codice dei contratti pubblici (proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per la Stazione Appaltante.

La Ditta concorrente, coerentemente ai requisiti minimi di gara, dovrà indicare dettagliatamente nell'offerta tecnica (*Relazione sul servizio di garanzia e assistenza tecnica "full risk"*) le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica e in particolare:

1. la organizzazione del servizio di gestione delle attività manutentive;
2. la disponibilità e la numerosità dei centri di assistenza tecnica e magazzini sul territorio nazionale e regionale;
3. la numerosità e la qualifica del personale tecnico disponibile sul territorio regionale;
4. la disponibilità di parti di ricambio (magazzino) e di apparecchiature sostitutive;
5. eventuale servizio di assistenza remoto (manutenzione predittiva e/o proattiva).

L'assistenza tecnica "full-risk" deve includere tutti gli oneri di manodopera e di fornitura delle parti di ricambio degli accessori e dei materiali usurabili, compreso lo smaltimento dei materiali sostituiti, nonché ogni altra voce di costo correlata agli interventi previsti (es. diritto di chiamata, viaggi, trasferte).

Tutte gli interventi di manutenzione dovranno essere coordinati con la U.O.C. Gestione Operativa, Ingegneria Clinica e HTA, alla quale dovranno essere trasmessi i documenti relativi alle manutenzioni effettuate (sia correttive che programmate) per il tracciamento delle attività e il controllo del rispetto delle condizioni contrattuali (email: **manutenzioneingegneriaclinica.aou@unina.it**). Qualora il Fornitore di assistenza tecnica non coincida con l'aggiudicatario della fornitura, il primo dovrà obbligatoriamente sottoscrivere il contratto per accettazione degli impegni di assistenza nel periodo indicato.

Ogni singolo intervento tecnico effettuato dovrà essere comprovato e documentato mediante l'emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d'Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettua l'intervento e dal Responsabile della U.O. avente in carico la tecnologia (o suo delegato).

Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.

Laddove, nel corso dell'esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l'Amministrazione può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbrikante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.

Personale all'uopo designato dall'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza full-risk, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell'attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell'arte), nonché la funzionalità e la sicurezza dell'apparecchiatura.

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo dell'apparecchiatura come accertato all'atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituirli con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

2.2.2 MANUTENZIONE PREVENTIVA

La manutenzione preventiva (UNI EN 13306) comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione di parti di ricambio e soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d'uso e di manutenzione forniti in dotazione. Le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e nel manuale di manutenzione, obbligatori ai sensi delle direttive CE e delle norme tecniche applicabili. Le periodicità di tali attività non possono essere, pertanto, inferiori a quanto previsto dal Fabbrikante nel manuale d'uso e di manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola d'arte.

Le date previste per gli interventi di manutenzione preventiva devono essere rispettate secondo la tolleranza massima della periodicità di ripetizione degli interventi indicata in tabella. Non potranno essere svolti interventi

con scostamenti maggiori se non preventivamente concordati con l'Amministrazione e giustificati da specifiche esigenze tecniche, cliniche, aziendali.

Periodicità degli interventi di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza elettriche	Margine temporale per la esecuzione delle prove rispetto al calendario previsto
Mensile	± 5 giorni solari
Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale	± 15 giorni solari
Annuale e Biennale	± 30 giorni solari

Il servizio offerto non si limita alla semplice riparazione, ma garantisce un presidio completo sull'efficienza e la sicurezza delle apparecchiature. Nello specifico, sono incluse tutte le verifiche di rispondenza alle norme di sicurezza elettrica (sia generali che particolari), da eseguire rigorosamente a seguito di ogni intervento di manutenzione preventiva o correttiva. Tali controlli vengono comunque garantiti con cadenza almeno annuale per assicurare la massima protezione degli operatori e degli utenti.

Qualora durante le ispezioni emergessero anomalie, sono compresi tutti gli interventi di rimessa a norma necessari a ripristinare i requisiti di legge.

Inoltre, per assicurare che ogni dispositivo operi secondo gli standard tecnici dichiarati dal fabbricante, il piano operativo deve include, tarature e calibrazioni, attività periodiche volte a verificare e allineare la precisione delle misure e delle risposte del dispositivo rispetto a parametri di riferimento certificati, controlli funzionali, test sistematici per validare la piena operatività di tutte le funzioni dell'apparecchiatura, garantendo che le prestazioni siano sempre ai massimi livelli di affidabilità.

I Calendari successivi al primo dovranno essere elaborati e consegnati entro e non oltre il termine dell'anno precedente rispetto all'anno di riferimento del piano stesso, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione.

2.2.3 MANUTENZIONE CORRETTIVA

La manutenzione correttiva (UNI EN 13306) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita che subiscano guasti dovuti a malfunzionamenti, difetti o deficienze del bene o per usura naturale. Dovranno, inoltre, essere garantiti almeno n. 2 (due) interventi di manutenzione correttiva per anno a seguito di danni derivanti da cause accidentali (es. danneggiamenti accidentali causati dai pazienti o dal personale addetto alla pulizia, cadute) ed incidentali (es. shock meccanici), ad eccezione del dolo. È escluso dal servizio di manutenzione correttiva lo strumentario e materiale pluriuso e monouso.

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovranno essere effettuati la verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili. Durante l'intervento di manutenzione sono compresi tutti i pezzi di ricambio, i materiali usurabili e gli accessori necessari al ripristino funzionale e di sicurezza delle apparecchiature, ad eccezione dei dispositivi monouso.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- numero interventi su chiamata/segnalazione illimitati;
- tempo di intervento non superiore a 8 ore solari;
- tempo di risoluzione del guasto non superiore a 3 giorni solari per interventi che non richiedono la sostituzione di parti di ricambio e non superiore a 5 giorni solari in caso di loro sostituzione.

Nel caso in cui la risoluzione del guasto, per le componenti mobili/portatili del sistema, non avvenga nei tempi stabiliti, la ditta aggiudicataria è obbligata a fornire un'apparecchiatura sostitutiva ("muletto") di pari caratteristiche

tecniche e compatibile con gli altri componenti in uso. La fornitura del muletto interrompe l'applicazione delle penali per la mancata riparazione del guasto.

È ammesso, in ogni caso, un tempo di fermo macchina (down time) cumulativo per anno di massimo 40 giorni solari.

Qualora l'impresa aggiudicataria non effettui la riparazione e/o sostituzione richiesta nei tempi stabiliti saranno addebitate le penali previste secondo normativa vigente, fatto salvo la possibilità per l'Ente di richiedere la compensazione delle spese accessorie eventualmente sostenute e il risarcimento del danno. In caso di fermo macchina cumulativamente superiore al limite stabilito è, inoltre, facoltà dell'Amministrazione richiedere la sostituzione dell'apparecchiatura o di sua parte, senza oneri aggiuntivi, o la rescissione del contratto.

Gli interventi di manutenzione correttiva ("Richiesta di intervento") potranno essere richiesti via telefono, via e-mail o mediante altro strumento telematico, preventivamente concordato. Per ogni intervento dovrà essere redatto un Rapporto di Lavoro in duplice copia, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero di contratto/ordine cui si riferisce l'Apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero progressivo identificativo della richiesta di intervento, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento). Una copia sarà trattenuta dal Fornitore ed una copia dovrà essere consegnata all'Amministrazione.

2.2.4 AGGIORNAMENTI DI SICUREZZA

Per tutta la durata del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro 30 giorni solari dalla data di immissione gli eventuali aggiornamenti di sicurezza previsti dal Fabbrikante e di provvedere alla loro attuazione entro i successivi 60 giorni solari con relativa formazione del personale utilizzatore.

2.2.5 PARTI DI RICAMBIO

Per parti di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, "la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite".

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di ultimazione delle operazioni di collaudo con esito positivo.

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura delle parti di ricambio e degli accessori, comprese eventuali ottiche rigide e flessibili, necessari in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura oggetto dell'appalto.

Le parti di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l'unico responsabile degli eventuali danni causati dall'impiego di componenti non adeguati. I costi per le parti di ricambio e gli accessori sono a carico del Fornitore e ricompresi nel servizio di assistenza tecnica "full-risk".

È consentito l'utilizzo di parti di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per cause di forza maggiore, quali:

- fallimento del Fabbrikante della apparecchiatura e/o del Fabbrikante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio;
- apparecchiatura fuori produzione per la quale il Fabbrikante non garantisce più la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori oltre il tempo definito in sede di offerta.

In caso di non reperibilità delle parti di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Servizio di Ingegneria Clinica aziendale l'impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità della apparecchiatura. Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell'espletamento delle attività connesse con il presente appalto.

Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell'ambito delle attività previste dall'appalto. L'eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.

3 PENALI

La ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto; dovrà, altresì, rispettare gli standard qualitativi della fornitura ivi prescritti, nonché quelli indicati in sede di offerta. In caso di inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali, saranno applicate le penali stabilite dal RUP in misura compresa tra lo 0,5 per mille e lo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (solare o lavorativo in relazione alla modalità richiesta) o, ove previsto, per ogni ora di ritardo (solare o lavorativo in relazione alla modalità richiesta), proporzionalmente alla gravità del disservizio causato. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno, ove applicabile, e di procedere alla risoluzione contrattuale qualora le penali applicate al Fornitore, anche in periodi diversi, risultino complessivamente pari o superiori al 10% del valore economico del contratto durante la sua validità.

L'ammontare delle penali verrà detratto sui crediti dell'impresa relativi alla presente fornitura o, in mancanza, sulla cauzione prestata.